

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 11 novembre 1972, n. 292

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Tabella A

Tabella A/3

Parte III - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%

- 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari; (3)
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04) ;(4)
- 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06); (4)
- 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
- 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
- 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
- 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, [non] destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06 - ex 02.04 - ex 02.06 - ex 03.01); (5)
- 8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);
- 9) grasso di volatili non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
- 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); (4)
- 10 bis) pesci freschi vivi o morti, refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia, freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03); (6)
- 11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01); (4)
- 12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);
- 13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
- 14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);
- 15) uova di volatili e giallo di uova essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);
- 16) miele naturale;
- 17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
- 18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinare, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
- 19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

- 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04) ;(11)
- 20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; (42)
- 21) ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow - root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 - 07.06); (43)
- 22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
- 23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. 08.13);
- 24) thè, mate (v.d. 09.02 - 09.03); (8)
- 25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10) ;(11)
- 26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 - ex 10.04 - ex 10.07);
- 27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);
- 28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, schiacciati o in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02); (5)
- 29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 - ex 11.02);
- 30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
- 31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
- 32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
- 33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);
- 34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);
- 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
- 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
- 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate di fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
- 38) con di luppolo (v.d. ex 12.06);
- [38 bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);] (9)
- 39) [piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07)] (10);
- 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove (v.d. ex 12.08);
- 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);
- 42) barbabietole da foraggio, navoni - rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);
- 43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);
- 44) [vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)] (10);
- 45) alghe (v.d. ex 14.05);
- 46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01); (4)

- 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);
- 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);
- 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);
- 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);
- 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
- 52) imitazioni dello strutto ed altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
- 53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
- 54) [morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17)]; (12)
- 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01); (4)
- 56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
- 57) [estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03)]; (14)
- 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale ed i suoi succedanei, crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05); (13)
- 59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01); (16)
- 60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);
- 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);
- 62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04); (32)
- 63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
- 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06); (5)
- 65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);
- 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);
- 67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffedricè" "cornflakes" e simili (v.d. 19.05); (14)
- 68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
- 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
- 70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. 20.02); (44)
- 71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);
- 72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d.20.04);
- 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);
- 74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
- 75) [mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v. d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05)]; (12)
- 76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze, di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
- 77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);

78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);

79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura; (8)

81) acqua (v.d. ex 22.01);

82) birra (v.d. 22.03);

83) [vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05 - ex 22.06)]; (12)

84) [sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07)]; (12)

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);

86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili;

88) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; pannelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04) (6);

89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07) (13);

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

94) [polveri per acque da tavola (v. d. ex 30.03)]; (12)

95) [olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v. d. ex 33.01)]; (12)

96) [saponi comuni (v. d. ex 34.01)]; (12)

97) [pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina ed equina (v. d. ex 41.01)]; (12)

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v. d. 44.01); (41)

99) [legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03)]; (10)

100) [legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04)]; (10)

101) [sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato o polverizzato (v. d. 45.01)]; (10)

102) [materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché gli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni;] (10)

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica; (8)

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle

reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225n°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300n°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;(8)

105) [carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v. d. 27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v. d. 27.04-A e B); coke di petrolio (v. d. 27.14-B) ;] (12)

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) [materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico]; (12)

108) [materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione;](12)

109) [apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;] (12)

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; (17)

115) [beni mobili ed immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni;](12)

116) [materie prime e semilavorate per l'edilizia; materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi, quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, e laterocemento, ferrocimento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti, quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;] (12)

117) [dischi, nastri e cassette registrati;] (10)

118) [noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;] (12)

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni , nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari (18);

121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande ; (4) (40)

122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria; (35)

123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti (19);

[123 bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;] (20)

[123 ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico;] (21)

124) [servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali] (22);

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126) [cessioni dei contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso svolta in forma professionistica, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;]
(12)

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 e al regio decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione; (23)

[127 ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;] (31)

127 quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico (23);

127 quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare- fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni; (23)

127 sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127 quinquies); (23)

127 septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127 quinquies); (23)

[127 octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;] (38)

127 novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14) del presente decreto; (28)

127 decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli; (34)

127 undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici (24);

127 duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica (25);

127 terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo [relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al n. 127 quinquies)]; (26)

127 quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127 undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo [relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al n. 127 quinquies)]; (26)

127 quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi (27);

127 sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione (29);

127 septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari. (30)

127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. (36)

[127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.] (39)

(1) (2).

(1) La presente tabella è stata così sostituita dall'art. 1, D.M. 28.02.1985

(2) L'aliquota sull'imposta del valore aggiunto è stata elevata al 10% dall'art. 10, D.L. 23.02.1995, n. 41

(3) Il presente numero, prima modificato dall'art. 1, c. 83, L. 23.12.1996, n. 662, è stato poi così sostituito dall'art. 1, c. 257, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(4) Il presente numero prima sostituito dall'art. 1, D.L. 29.09.1997, n. 328, è stato, poi, così modificato dall'art. 48, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000.

(5) Il presente numero, prima sostituito dall'art. 1, D.M. 16.07.1986, poi abrogato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, poi ripristinato dalla nuova riformulazione del citato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(6) Il presente numero, prima aggiunto dall'art. 1, D.L. 13.05.1991, n. 151 è stato poi sostituito dall'art. 1, D.L. 29.09.1997, n. 328.

(7) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 14, L. 27.12.1997, n. 449.

(8) Il presente numero prima sostituito dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331, poi sostituito dall'art. 2, comma 40, L. 24.12.2003, n. 350, è stato, poi, così modificato dall'art. 1, comma 42, L. 23.12.2005, n. 266, con decorrenza dal 01.01.2006 ed effetto subordinato alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

(9) Il presente numero aggiunto dall'art. 6, L. 13.05.1991, n. 133, è stato poi abrogato dall'art. 21, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016.

(10) Il presente numero è stato abrogato dall'art. 1, lett. e), D.L. 13.05.1991, n. 151.

(11) Il presente numero, prima abrogato dall'art. 1, lett. e) D.L. 13.05.1991, è stato poi nuovamente aggiunto dall'art. 1, D.L. 29.09.1997, n. 328, e da ultimo è stato così sostituito dall'art. 14, L. 27.12.1997, n. 449.

(12) Il presente numero è stato abrogato dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331.

(13) Il presente numero è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 13.05.1991, n. 151.

(14) Il presente numero, prima abrogato dall'art. 1, D.L. 13.05.1991, n. 151, è stato poi nuovamente aggiunto dall'art. 1, D.L. 29.09.1997, n. 328.

(16) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 1, D.L. 29.09.1997, n. 328

(17) Il presente numero prima sostituito dall'art. 4, D.L. 30.12.1995, n. 557, è stato, poi, così sostituito dall'art. 49, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 01.01.2001.

(18) Il presente numero prima sostituito dall'art. 10, D.L. 23.02.1995, n. 41, è stato, poi, così modificato dall'art. 48, L. 21.11.2000, n. 342 (G.U. 25.11.2000, n. 276, S.O. n. 194), con decorrenza dal 10.12.2000.

(19) Il presente numero prima sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 26.02.1999, n. 60 è stato poi così modificato dall'art. 1, c. 79, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285) con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

(20) Il presente numero prima aggiunto dall'art. 10, D.L. 23.02.1995, n. 41, è stato, poi, abrogato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.

(21) Il presente numero, prima aggiunto dall'art. 4, D.L. 02.10.1995, n. 415, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 29.11.1997, n. 328, poi modificato dall'art. 74, L. 28.12.2001, n. 448, modificato dall'art. 1, comma 467, L. 23.12.2005, n. 266 è stato soppresso dall'art. 31, D.L. 29.11.2008, n. 185, con decorrenza dal 29.11.2008.

(22) Il presente numero, prima sostituito dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331, è stato poi soppresso dall'art. 4, D.L. 30.12.1993, n. 557

(23) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331.

(24) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 16, D.L. 22.05.1993, n. 155

(25) Il presente numero, prima aggiunto dall'art. 16, D.L. 22.05.1993, n. 155, poi soppresso dall'art. 1, L. 19.07.1993, n. 243, è stato poi nuovamente aggiunto dall'art. 1, L. 27.12.1997, n. 449

- (26) Il presente numero, prima aggiunto dall'art. 16, D.L. 22.05.1993, n. 155, come sostituito dall'art. 1, L. 19.07.1993, n. 243, di conversione del decreto, poi ulteriormente sostituito dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331, è stato poi da ultimo così modificato dall'art. 4, D.L. 30.12.1993, n. 557, con la soppressione delle parole comprese tra le parentesi quadre.
- (27) Il presente numero è stato aggiunto dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331, come modificato dall'art. 1, L. 29.10.1993, n. 427, di conversione del decreto
- (28) Il presente numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 29.09.1997, n. 328, è stato da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 33, L. 11.12.2016, n. 232 con decorrenza ed applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 01.01.2017.
- (29) Il presente numero, è stato aggiunto dall'art. 4, D.L. 30.12.1993, n. 557, è stato poi così modificato dall'art. 31, L. 23.12.1998, n. 448
- (30) Il presente numero, è stato aggiunto dall'art. 1, D.L. 29.09.1997, n. 328
- (31) Il presente numero prima aggiunto dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331, è stato, poi, abrogato dall'art. 35, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006. In sede di prima applicazione della presente disposizione in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l'imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell'acconto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l'utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
- (32) Il presente numero, abrogato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, è stato ripristinato dalla nuova riformulazione del citato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.
- (33) Il presente numero prima aggiunto dall'art. 10, D.L. 23.02.1995, n. 41, è stato, poi, abrogato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006.
- (34) Il presente numero, aggiunto dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331, poi abrogato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, è stato ripristinato dalla nuova riformulazione del citato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006.
- (35) Il presente numero, prima sostituito dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, è stato poi ripristinato dalla nuova riformulazione del citato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 1, comma 384, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza dal 01.01.2007.
- (36) Il presente numero aggiunto dall'art. 1, comma 331, L. 27.12.2006, n. 296, con decorrenza 01.01.2007, è stato poi così sostituito prima dall'art. 57, D.L. 24.01.2012, n. 1 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 24.03.2012, n. 27 con decorrenza dal 25.03.2012, e poi dall'art. 9 D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012.
- (37) Il presente numero prima aggiunto dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331, è stato, poi, così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 02.02.2007, n. 26, con decorrenza dal 01.01.2008.
- (38) Il presente numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30.08.1993, n. 331 è stato abrogato dall'art. 8 L. 15.12.2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010) con decorrenza dal 17.01.2012.
- (39) Il presente numero prima aggiunto dall'art. 1, comma 488, L. 24.12.2012, n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013 ed applicazione alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, è stato da ultimo abrogato dall'art. 1, comma 172, L. 27.12.2013, n. 147 con decorrenza dal 01.01.2014.
- (40) Le parole " somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni" sono state aggiunte dall'art. 20, D.L. 04.06.2013, n. 63 (G.U. 05.06.2013, n. 130), così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 03.08.2013, n. 90 (G.U. 03.08.2013, n. 181), con decorrenza dal 04.08.2013. La disposizione di cui al citato art. 20 si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
- (41) Il presente numero è stato così modificato dall'art. 1, comma 711, L. 23.12.2014, n. 190, con decorrenza dal 01.01.2015.
- (42) Il presente numero è stato inserito dall'art. 29, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016 ed applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (43) Il presente numero, prima sostituito dall'art. 1, D.M. 16.07.1986, poi abrogato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, con decorrenza dal 04.07.2006, poi ripristinato dalla nuova riformulazione del citato dall'art. 36, D.L. 04.07.2006, n. 223, così come modificato dalla legge di conversione, L. 04.08.2006, n. 248 con decorrenza 12.08.2006, è stato da ultimo così modificato prima dall'art. 1, c. 261, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e poi dall'art. 29, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016 ed applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(44) Il presente numero è stato così modificato dall'art. 29, L. 07.07.2016, n. 122 con decorrenza dal 23.07.2016 ed applicazione alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.
